

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

14 settembre 2010, n. 599

Revoca D.G.R. n. 559 del 2/8/2010.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la delibera di Giunta n. 559 del 2/8/2010 con la quale veniva determinato il riassetto del Dipartimento 11 e l'assegnazione di capitoli di bilancio, Linee di Intervento POR 2007/2013 e APQ relative alle competenze del Settore Beni Culturali.

CONSIDERATO che sono emerse alcune incongruenze tra il contenuto della cennata delibera di Giunta n. 559/2010, relativamente alla Linea di Intervento 5.2.4.1 del POR Calabria 2007/2013 rispetto alle pregresse delibere di definizione dell'organigramma delle strutture amministrative della Giunta regionale responsabili degli Assi prioritari dei Settori e delle Linee di Intervento del POR Calabria FESR 2007/2013 di cui alla D.G.R. n. 654 del 16/9/2008, modificata dalla D.G.R. n. 335 del 9/6/2009 e n. 24 del 28/1/2010, tali da rendere opportuno la revoca della delibera n. 559 del 2/8/2010.

RITENUTO, conseguentemente di dover revocare la deliberazione n. 559 del 2/8/2010 e di provvedere con successivo atto al nuovo riassetto del Dipartimento n. 11 con relativa assegnazione dei capitoli di bilancio, delle Linee di Intervento POR Calabria FESR 2007/2013 e degli APQ relativi alle competenze del Settore Beni Culturali.

SU PROPOSTA dell'Assessore alla Cultura, Istruzione e Beni Culturali, On.le Prof. Mario Caligiuri, formulata a seguito dell'istruttoria compiuta dalle strutture competenti, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità dell'atto resa dai Dirigenti preposti, a voti unanimi.

DELIBERA

Per quanto esposto in permesso che qui si intende integralmente riportato

— di revocare la deliberazione n. 559 del 2/8/2010;

— di provvedere con successivo atto al nuovo riassetto del Dipartimento n. 11 e alla relativa assegnazione dei capitoli di bilancio, delle Linee di Intervento POR Calabria FESR 2007/2013 e degli APQ relativi alle competenze del Settore Beni Culturali;

— di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul B.U.R.C..

Il Segretario
F.to: Zoccali

Il Presidente
F.to: Scopelliti

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

14 settembre 2010, n. 601

Art. 22 comma 3 Collegato finanziario L.R. n. 7 del 21 agosto 2006 – L.R. n. 35 del 19 ottobre 2009 così come modificata e integrata dalle Leggi regionali n. 1 del 5 gennaio 2010, n. 8 del 26 febbraio 2010 e n. 12 del 28 maggio 2010. Approvazione «Tariffario» relativo all'istruttoria e rilascio dell'autorizzazione prevista dalla normativa sismica.

LA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO che uno degli obiettivi strategici della Regione Calabria è la prevenzione e la riduzione del rischio sismico sul territorio regionale, attraverso il ricorso ad un insieme coordinato e coerente di attività tra le quali l'adeguamento normativo e la formazione.

Che tale azione si concretizza con le funzioni e le responsabilità attribuite al Settore n. 2 del Dipartimento 9 Lavori Pubblici ed Infrastrutture, attraverso i Servizi Tecnici Regionali che, nelle cinque province calabresi, si occupano dell'ottemperanza delle costruzioni alle norme previste in materia di edilizia sismica.

Che la Regione Calabria, analogamente ad altre regioni, in attuazione dell'art. 20 2° comma della Legge sulle deleghe n. 741/1981 ha adottato una propria normativa concernente la semplificazione delle procedure (L.R. n. 7 del 27/4/1998 e R.R. n. 1/94) prevedendo la modalità del deposito dei progetti e il successivo controllo a campione.

Che le nuove disposizioni legislative in materia «Testo Unico dell'Edilizia» di cui al D.P.R. n. 380 del 6/6/2001 ribadite dalla sentenza n. 182/2006 della Corte Costituzionale, nel sancire i principi fondamentali in materia di «governo del territorio e protezione civile», al fine di garantire una vigilanza assidua sulle costruzioni riguardo al rischio sismico e alla incolumità pubblica, hanno, di fatto, richiamato le istituzioni interessate ad un più attento e assiduo controllo in merito alla realizzazione delle opere nelle zone classificate sismiche.

PRESO atto che, in virtù di queste premesse, sono state condotte una serie di iniziative, da parte della Regione Calabria, per definire un quadro coerente di attività al fine di perseguire l'obiettivo strategico sopra esposto.

Che una delle prime iniziative è riconducibile alla Legge regionale 9/2007, il cui comma 3 dell'articolo 30 prevede che «Al fine di potenziare le politiche attive di riduzione del rischio sismico, la Giunta regionale promuove la realizzazione, anche attraverso la collaborazione delle Università o di organismi nazionali di ricerca, di studi applicativi sulla vulnerabilità delle strutture ed infrastrutture esistenti e da realizzare, con particolare riguardo a quelle pubbliche».

Che a seguito di quanto sopra disposto, in data 18 gennaio 2008 la Giunta regionale, con Delibera n. 73, avente per oggetto «Riduzione del rischio sismico delle strutture e delle opere infrastrutturali di interesse strategico ai sensi dell'Ordinanza PCM n. 3274/2003», ha deliberato la sottoscrizione di un Protocollo di intesa con il Centro Europeo di Formazione e Ricerca in Ingegneria Sismica (EUCENTRE)».

Che il citato Protocollo di intesa è stato siglato dalle parti in data 13/2/2008 e prevede tre diversi applicativi a cura di EUCENTRE di concerto con la Regione Calabria e, per essa, il Dipartimento 9 Lavori Pubblici ed Infrastrutture.

Che tali applicativi specificatamente prevedono:

- 1) la redazione di linee guida e della nuova normativa regionale in materia di edilizia sismica;
- 2) l'indizione di corsi di formazione per i tecnici della regione e per i professionisti esterni;
- 3) definizione e modalità di verifica e controllo delle infrastrutture strategiche.

Che, a compimento dell'attività prevista dal primo applicativo, il Consiglio regionale ha approvato la Legge regionale n. 35 del 19 ottobre 2009 recante «Procedure per la denuncia, il deposito e l'autorizzazione di interventi di carattere strutturale e per la pianificazione territoriale in prospettiva sismica».

Che la Giunta regionale ha approvato in data 1 dicembre 2009 con n. 18 il relativo Regolamento attuativo con gli allegati tecnici.

Che il Consiglio regionale ha approvato la legge n. 18 dell'1 dicembre 2009 recante «modifiche ed integrazioni alla Legge regionale n. 35 del 19 ottobre 2009» e successive leggi a modifica n. 1 del 5/1/2010, n. 8 del 26/2/2010 e n. 12 del 28/5/2010.

CONSIDERATO che la citata nuova normativa regionale, disciplina le procedure per la denuncia, la trasmissione e l'autorizzazione degli interventi di carattere strutturale e per la pianificazione territoriale in materia di ingegneria sismica sul territorio regionale.

Che le su dette procedure sono state, in particolare, implementate da EUCENTRE con il supporto del SI-ERC (Sistema Informatico – Edilizia Regione Calabria).

Che la nuova normativa e le procedure annesse nascono, per come precedentemente specificato, dall'esigenza di rivedere la vigente normativa regionale in materia di costruzioni ricadenti in zone sismiche, nonché dalla necessità di ricomporre la distonia tra la normativa regionale e quella nazionale di riferimento, introducendo il principio dell'istruttoria preventiva di tutti i progetti, con emissione di un atto autorizzativo/diniego, consentendo, quindi, un adeguato e diffuso controllo finalizzato alla tutela della sicurezza e incolumità pubblica.

Che, tale controllo, pur previsto su tutti i progetti, assume particolare rilevanza in caso di opere di rilevante interesse pubblico in ragione della destinazione d'uso o della loro complessità strutturale; opere d'importanza primaria ai fini della protezione civile, opere che per la loro destinazione possono dare luogo a particolare rischio o pericolosità.

Che, per quanto sopra, è necessario operare un salto di qualità nel sistema dei controlli e verifica, con particolare riferimento alle azioni sismiche, dei progetti, sia in via preliminare che nel corso dei lavori.

TENUTO conto che, in virtù della circostanza che il territorio calabrese è totalmente dichiarato a medio o alto grado di sismicità, la gravosità e la complessità dell'impegno a carico degli Uffici preposti è da ritenersi del tutto evidente stante il numero complessivo di progetti (mediamente circa 14.000) che annualmente pervengono presso i Servizi tecnici regionali delle cinque province.

Che, quindi, il predetto significativo salto di qualità nell'attività di istruttoria e controllo delle costruzioni da realizzare nelle zone sismiche, non può prescindere da un rilevante potenziamento, non solo dal punto di vista strumentale e numerico, ma anche da quello strettamente professionale, delle strutture tecnico/amministrative regionali preposte, nonché da un costante aggiornamento professionale del personale attraverso appositi corsi di formazione ed, eventualmente, anche con l'affiancamento, alle stesse strutture, di specifiche unità professionali esterne.

Che tale servizio consente di garantire da parte dei Servizi Tecnici regionali dislocati nelle province calabresi, gli adempimenti previsti dalla Legge regionale n. 35/2009 e s.m.i..

PRESO atto che per concretizzare l'attività sopra riportata è necessario un impegno economico significativo.

Che nel Collegato finanziario di cui alla Legge regionale n. 7 del 21/8/2006 art. 22 comma 3, il Consiglio regionale ha autorizzato la Giunta regionale ad adottare un piano tariffario relativo alle istruttorie e al rilascio delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente per gli interventi da realizzarsi in zona sismica.

Che, pertanto, le risorse finanziarie necessarie al raggiungimento di tali finalità possono essere individuate facendo riferimento a quanto previsto nel Collegato finanziario di cui alla Legge regionale n. 7 del 21/8/2006.

Che, a conferma di quanto sopra, l'art. 16 comma 4 della Legge regionale 35/2009 prevede che gli oneri derivanti dall'attuazione del precedente comma 3 si fa fronte con le risorse provenienti dall'applicazione del comma 3, dell'articolo 22 della Legge regionale 21 agosto 2006, n. 7.

Che, tenuto conto di quanto deliberato in sede di Consiglio regionale e al fine di perseguire pienamente l'obiettivo sopra illustrato, è necessario predisporre il Tariffario, relativo agli oneri a carico della committenza, per gli adempimenti di quanto previsto dalla nuova normativa regionale in tema di interventi da realizzarsi in zona sismica.

Che il piano tariffario di cui alla Legge regionale n. 7 del 21/8/2006 art. 22 comma 3, deve essere stabilito sulla base della tipologia e della destinazione d'uso dell'opera nonché della volumetria della stessa.

Che la tariffa dovuta è parte integrante della documentazione prevista in sede di trasmissione del progetto ai sensi dell'art. 4 comma 7 del Regolamento Regionale n. 18 dell'1 dicembre 2009.

Che tale Tariffario, suddiviso per tipologia di opere, destinazione d'uso, volumetria e, quindi, per grado di istruttoria, è riportato nell'allegato «A» che fa parte integrante della presente Delibera, unitamente alle note di istruzione annesse allo stesso.

Che tale Tariffario è stato predisposto sentiti gli Ordini Professionali e le categorie interessate.

RITENUTO che, al fine di poter usufruire, per le finalità nelle premesse indicate, dei proventi del predetto Tariffario, è necessario istituire apposito Capitolo nel Bilancio regionale, di pertinenza del Dipartimento Lavori Pubblici ed Infrastrutture – Settore 2.

TUTTO ciò considerato

SU PROPOSTA dell'Assessore ai Lavori Pubblici ed Infrastrutture, Giuseppe Gentile, formulata alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Struttura interessata, nonché all'espressa dichiarazione di regolarità dell'atto resa dal Dirigente.

Per quanto espresso nelle premesse, che qui si intendono riportate e confermate.

DELIBERA

Art. 1

Di Approvare il Tariffario, suddiviso per tipologia di opere, destinazione d'uso, volumetria e, quindi, per grado di istruttoria, riportato nell'allegato «A» che fa parte integrante della presente Delibera, unitamente alle note di istruzione annesse allo stesso.

Art. 2

Di dichiarare che le tariffe sono relative agli oneri a carico della committenza e finalizzati all'attività dei Servizi Tecnici Regionali connessa agli interventi da realizzarsi ai sensi delle vigenti normative in materia di edilizia sismica.

Art. 3

Di istituire apposito Capitolo nel Bilancio Regionale, di pertinenza del Dipartimento 9 Lavori Pubblici ed Infrastrutture – Settore 2, sul quale accreditare le quote versate di cui al citato Tariffario.

Art. 4

Di delegare il Dipartimento 9 Lavori Pubblici ed Infrastrutture – Settore 2 a curare tutte le procedure connesse alla regolamentazione e alle modalità di versamento delle quote, da parte della committenza interessata, nonché alla programmazione e gestione del fondo così costituito, per conseguire le finalità richiamate nelle premesse e nel precedente art. 1.

Art. 5

Di dichiarare in vigore il Tariffario il giorno di entrata in vigore della Legge regionale n. 35 del 19/10/2009, così come modificata e integrata dalle Leggi regionali n. 1 del 5/1/2010, n. 8 del 26/2/2010 e n. 12 del 28/5/2010.

Art. 6

Di pubblicare la presente con l'allegato «A» sul Bollettino Ufficiale Regionale.

Il Segretario

F.to: Zoccali

Il Presidente

F.to: Scopelliti

(segue allegato)

ALLEGATO "A"

Regione Calabria
DIPARTIMENTO 9
LAVORI PUBBLICI ED INFRASTRUTTURE

Riferimenti normativi

- Art. 22 comma 3 del collegato finanziario di cui alla Legge regionale n. 7 del 21 agosto 2006:
*“la Giunta regionale è autorizzata ad adottare un piano tariffario relativo alle istruttorie e al rilascio di autorizzazioni previste dalla normativa vigente per gli interventi da realizzarsi in zona sismica.
Le tariffe dovranno essere stabilite sulla base della tipologia e della destinazione d'uso dell'opera nonché della volumetria e della complessità strutturale della stessa”.*
- Legge regionale n. 35 del 19 Ottobre 2009 in materia di edilizia in zona sismica, così come successivamente modificata ed integrata con Legge regionale n. 1 del 5.01.2010.
- Regolamento regionale di attuazione n. 18 del 1 Dicembre 2009 e relativi allegati tecnici.
- Norme tecniche per le costruzioni D.M. 14.01.2008 e Circolare C.S.LL.PP. 617/2009.

TARIFFARIO**TIPOLOGIA DI PROGETTI**

Tipologia A - nuove costruzioni, sopraelevazioni.

Tipologia B - adeguamento sismico.

Tipologia C - miglioramento sismico, riparazioni, interventi locali.

Tipologia D - muri di sostegno, opere di contenimento, paratie (nuove opere o adeguamento/miglioramento).

Tipologia E - altre opere (nuove o adeguamento/miglioramento): ponti, gallerie, viadotti, opere d'arte stradali, opere geotecniche, silos, dighe, tralicci/antenne, tribune impianti sportivi, oleodotti, gasdotti, ecc.

ALLEGATO "A"

TIPOLOGIA	TARIFFA IN EURO	
	Classe d'Uso I -II	Classe d'Uso III -IV

A	30,00	40,00	quota fissa fino a 200 m.c.
A1	50,00	60,00	oltre 200 mc. fino a 500 mc.
A2	120,00	180,00	oltre 500 mc. fino a 1.000 mc.
A3	200,00	250,00	oltre 1.000 mc. fino a 1.500 mc.
A4	300,00	350,00	oltre 1.500 mc. fino a 3.000
A5	450,00	550,00	oltre 3.000 mc. fino a 4.500 mc.
A6	700,00	800,00	oltre 4.500 mc.
A7	50 % di quanto sopra		varianti che non comportano aumento di volumetria.
A8	50 % di quanto sopra oltre quanto dovuto per i m.c. in eccedenza al progetto originario		varianti che comportano aumento di volumetria

B	25,00	35,00	quota fissa fino a 200 mc..
B1	45,00	55,00	oltre 200 mc. fino a 500 mc.
B2	80,00	120,00	oltre 500 mc. fino a 1.000 mc.
B3	150,00	200,00	oltre 1.000 mc. fino a 1.500 mc.
B4	250,00	300,00	oltre 1.500 mc. fino a 3.000 mc.
B5	350,00	400,00	oltre 3.000 mc. fino a 4.500 mc.
B6	500,00	550,00	oltre 4.500 mc.
B7	50 % di quanto sopra		varianti

C	80,00	90,00	per l'intero intervento
C1	50 % di quanto sopra		varianti

D	20,00	30,00	quota fissa fino a 30 mq.
D1	35,00	50,00	oltre 30 mq. fino a 120 mq .
D2	100,00	150,00	oltre 120 mq.
D3	50 % di quanto sopra		varianti che non comportano aumento di superficie.
D4	50 % di quanto sopra oltre quanto dovuto per i mq. in eccedenza al progetto originario		varianti che comportano aumento di superficie

E	70,00	90,00	per un costo dell'opera fino ad Euro 50.000,00
E1	150,00	250,00	per un costo dell'opera oltre Euro 50.000,00 fino a d Euro 300.000,00
E2	300,00	400,00	per un costo dell'opera oltre Euro 300.000,00 fino ad Euro 2.000.000,00
E3	500,00	700,00	per un costo dell'opera oltre Euro 2.000.000,00
E4	50 % di quanto sopra		varianti che non comportano aumento di costo
E5	50 % di quanto sopra oltre quanto dovuto per l'eccedenza del costo rispetto a quello del progetto originario		varianti che comportano aumento di costo

Note di istruzione:

- 1) La volumetria presa in considerazione per il calcolo della tariffa deve essere calcolata secondo i seguenti criteri:
 - **contorno dell'edificio:** la proiezione in pianta del fronte dell'edificio escluse le sporgenze di cornici e balconi aperti;
 - **altezza dell'edificio:** la massima differenza tra l'estradosso delle fondazioni e il piano di copertura e, nel caso di copertura a tetto, alla quota d'imposta della falda e, per falde con imposte a quote diverse, alla quota d'imposta di quella più alta.
 - **Le superficie delle strutture vanno considerate con esclusione delle fondazioni.**
- 2) Per costo dell'opera si deve intendere il costo riferito alla struttura.
- 3) La tariffa relativa alle sopraelevazioni va rapportata alla parte sopraelevata maggiorata del 30% della tariffa dovuta per la parte da sopraelevare;
- 4) Qualora il progetto prevede la realizzazione di più edifici uguali per tipologia geometrica, volumetrica e strutturale, la tariffa va calcolata solo per uno di essi maggiorata del 10% per ogni ulteriore edificio.
- 5) Le tariffe di cui alle Classi d'Uso III e IV vanno comunque applicate a tutte le opere di cui all'elenco A e B della Delibera di Giunta Regionale n. 786 del 27 Novembre 2009;
- 6)* In caso di Tipologia D ed E, se l'intervento si configura quale adeguamento/miglioramento di un'opera esistente, la tariffa, calcolata secondo il tabulato sopra riportato, va ridotta del 30%.
- 7) Nel caso di richiesta di istruttoria d'urgenza, ai sensi dell'art. 7 comma 6 del Regolamento Regionale "Parte Generale" n. 790 del 27.11.2009, le tariffe riportate nel tabulato saranno aumentate del 40%..
- 8) La tariffa è comunque dovuta, anche ogni qual volta il progetto viene ripresentato a seguito dell'istruttoria, con esito negativo, da parte del Servizio Tecnico Regionale.
- 9) Il versamento della tariffa non sarà dovuta qualora il Servizio Tecnico Regionale preposto non avrà licenziato, per propria responsabilità, il progetto entro i termini specificati dall'art. 7 comma 6 del Regolamento Regionale "Parte Generale" n. 790 del 27 Novembre 2009. Qualora siano richieste integrazioni al progetto i su detti termini decorreranno dalla acquisizione delle stesse.
- 10) In caso di mancato rispetto dei termini per l'istruttoria di "urgenza", verrà rimborsata la sola quota in eccedenza prevista per la procedura normale, sempre che questa si sia conclusa nei termini di legge.

L'eventuale rimborso, per il quale comunque non sono esigibili interessi e rivalutazione monetaria, dovrà essere richiesto dal committente, pena decadenza, entro 60 giorni dalla data di autorizzazione/diniego e l'Ufficio provvederà all'accreditamento di quanto dovuto entro 120 giorni dalla citata richiesta.

Sarà cura del Dipartimento 9 Lavori Pubblici ed Infrastrutture - Settore 2 – stabilire con propria circolare le dettagliate modalità delle sopra citate procedure.